



comune di trieste

Dipartimento Scuola Educazione Promozione Turistica, Culturale e Sportiva
Servizio Scuola, Educazione e Biblioteche

CAPITOLATO D'APPALTO
del servizio di pre-accoglimento
dei bambini che frequentano le scuole primarie
iscritti a servizi comunali complementari alla frequenza scolastica
anno scolastico 2022/23

ONERI PER LA SICUREZZA al netto di Iva EURO 450,00

Codice CIG _____

ART. I

Oggetto dell'appalto e luogo di esecuzione

1. Il presente appalto ha per oggetto l'organizzazione e la gestione del servizio di pre-accoglimento a favore dei bambini che frequentano le scuole primarie e sono iscritti ai servizi comunali complementari alla frequenza scolastica, i cui nominativi sono inseriti negli elenchi forniti dalla Stazione Appaltante.
2. Il servizio di pre-accoglimento viene effettuato dalle ore 7.30 alle ore 8.30 e prevede lo svolgimento di attività di sorveglianza fino all'inizio delle lezioni scolastiche.
3. Nella fascia oraria suindicata l'appaltatore è tenuto anche ad effettuare la rilevazione e la prenotazione dei pasti giornalieri per tutti i bambini della scuola iscritti ai servizi comunali complementari indicati negli elenchi di cui al comma 1.
4. Il servizio si svolge presso le seguenti sedi di scuola primaria:
 - Collodi, Via san Pasquale n. 95
 - Pertini, Via Forlanini n. 30.
 - Padoa, Via Archi n. 4

- Fratelli Visintini, Via Forti n.15.
 - Manna, Via Ruggero Manna n. 5/7
 - Duca D'Aosta, c/o sede provvisoria di Via dell'Istria 56/58
 - Tarabochia, Via Giacinti n. 7
 - Gaspardis, Via Donadoni n. 28
 - Foschiatti, Via Benussi n.15
 - Lona, via S. Mauro n. 14
 - Ribičič, via Frausin n.12 (con lingua d'insegnamento slovena)
 - Marin, via Praga n. 6
 - De Marchi, salita De Marchi n. 8
5. E' possibile che in corso d'appalto vengano individuate sedi diverse in sostituzione di quelle sopra indicate.

ART. 2

Durata dell'appalto e modifiche in corso di esecuzione

1. Il presente appalto decorre dall'inizio dell'anno scolastico 2022/23 e termina alla fine dell'anno scolastico medesimo. La Stazione Appaltante ha la facoltà di rinnovarlo per l'anno scolastico 2023/24, ferme restando le condizioni previste dal presente capitolato, ad eccezione delle date di inizio e fine del servizio, subordinate al calendario scolastico 2023/24.
2. Il valore del rinnovo sarà uguale a quello dell'appalto dell'anno scolastico 2022/23.
3. Il servizio si svolge nei giorni di lezione previsti dal calendario scolastico, dal lunedì al venerdì.
4. La Stazione Appaltante si riserva la possibilità di aumentare o ridurre il monte ore complessivo del personale previsto dal presente capitolato in relazione a:
 - numero di ore di servizio necessarie presso ciascuna struttura
 - numero di giorni di servizio necessari presso ciascuna struttura
 - variazione del numero di struttureIn particolare, l'Amministrazione si riserva, a seguito di valutazione dei risultati del monitoraggio delle presenze mensili, di sopprimere il servizio presso alcune sedi nei casi in cui venga riscontrata una scarsa frequenza dell'utenza.
3. Le variazioni dell'importo contrattuale conseguenti all'aumento o alla riduzione di cui al comma precedente saranno calcolate sulla base del costo orario degli operatori indicato nel preventivo di spesa.

ART. 3

Dotazione di personale

1. Per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 4, comma 1, e' prevista la figura di un Coordinatore generale, referente unico del servizio nei confronti della Stazione Appaltante, che dovrà essere presente sul territorio per almeno n. 1 ora settimanale, con reperibilità telefonica per tutta la durata dell'appalto.

2. Presso ciascuna sede scolastica deve essere costantemente garantita la presenza di almeno un operatore, ove siano presenti fino a 28 bambini.
3. In presenza di un numero di bambini superiore a 28 dovranno essere presenti almeno due operatori.
4. Sulla stima delle presenze dei bambini degli anni precedenti, si prevede la necessità di 21 operatori a copertura delle 13 sedi indicate all'art. 1, comma 4, per un monte ore complessivo di 3.570 ore.
5. L'appaltatore garantisce la presenza giornaliera in servizio dei suddetti 21 operatori, che verranno distribuiti nelle 13 sedi in base alle specifiche esigenze di ciascuna sede.
6. Dovrà essere garantito, salvo cause di forza maggiore, il mantenimento in servizio presso ciascuna sede dei medesimi operatori per l'intera durata dell'anno scolastico.
7. Il monte ore complessivo necessario per lo svolgimento del servizio è indicativamente il seguente, considerando un numero di giorni lavorativi pari a 170 per ciascuna sede:

TIPOLOGIA DI PRESTAZIONE	MONTE ORE COMPLESSIVO
Coordinatore generale	37
Operatori	3.570

ART. 4

Qualifica del personale ed obblighi dell'appaltatore

1. Per la programmazione, l'organizzazione, la gestione e il monitoraggio nonché la verifica finale del servizio viene prevista la figura di un **Coordinatore** con capacità organizzativa e di coordinamento adeguata all'attività da svolgere.
2. Il Coordinatore di cui al comma precedente deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - o età non inferiore ai 18 anni
 - o diploma di scuola media superiore
 - o esperienza documentabile di coordinamento nel campo socio-educativo
3. L'appaltatore nello svolgimento del servizio deve impiegare operatori in possesso dei seguenti requisiti:
 - o età non inferiore a 18 anni
 - o assolvimento della scuola dell'obbligo
 - o esperienza documentabile nel campo socio-educativo
4. Gli operatori per la scuola con lingua d'insegnamento slovena Ribičič devono inoltre dichiarare ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 la perfetta conoscenza della lingua slovena scritta e parlata.
5. L'appaltatore si impegna a fornire alla Stazione Appaltante l'elenco del personale impiegato contenente i seguenti dati:
 - o nominativo, luogo e data di nascita
 - o titolo di studio ed esperienza nel campo socio-educativo
 - o numero telefonico e indirizzo di residenza

Tale elenco dovrà essere trasmesso alla Stazione Appaltante almeno 7 giorni prima dell'inizio dell'appalto; l'appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante ogni variazione.
6. La Stazione Appaltante si riserva di non accettare o di chiedere la sostituzione, in qualsiasi momento, del dipendente o socio motivatamente non gradito, il quale potrà controdedurre nel termine massimo di tre giorni lavorativi dalla data della richiesta. In caso di motivata conferma della posizione della S.A., l'appaltatore è tenuto a sostituire il

personale contestato immediatamente e, comunque, entro 10 giorni dalla richiesta di sostituzione.

7. Nell'esercizio delle attività inerenti il servizio in oggetto l'appaltatore si obbliga all'osservanza delle norme vigenti in materia di tutela del diritto alla riservatezza e alla protezione dei dati personali nonché di ogni altra disposizione dettata dalla Stazione Appaltante a garanzia della privacy degli utenti del servizio.
8. L'appaltatore deve procedere alla registrazione giornaliera delle presenze dei bambini che fruiscono del servizio di pre-accogliimento e trasmetterla alla Stazione Appaltante nei tempi e con le modalità che saranno indicati dalla stessa.
9. L'appaltatore è tenuto inoltre ad effettuare la rilevazione di cui all'art.1, comma 3, comunicandola giornalmente al soggetto gestore del servizio di mensa scolastica comunale. La Stazione Appaltante provvederà a fornire la modulistica per la rilevazione del numero delle presenze dei bambini e del relativo numero dei pasti. La documentazione, sottoscritta dall'operatore incaricato, dovrà essere inviata anche alla Stazione Appaltante nei tempi e con le modalità che saranno indicati dalla stessa.
10. L'eventuale materiale necessario per lo svolgimento del servizio è a completo carico dell'appaltatore.
11. Su richiesta della Stazione Appaltante, il personale del pre-accogliimento è tenuto a partecipare alle periodiche riunioni educative dell'équipe delle varie strutture di Ricreatorio.

ART. 5

Responsabilità ed obblighi derivanti dai rapporti di lavoro

1. L'appaltatore si impegna ad applicare al personale impiegato nel servizio le disposizioni vigenti in materia di contratti di lavoro e assicurazione sociale, comunicando alla Stazione Appaltante il C.C.N.L. applicato nei confronti del suddetto personale.
2. L'appaltatore si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali e locali vigenti per il settore.
3. Il trattamento economico, previdenziale e assicurativo dei soci lavoratori delle Cooperative non può essere inferiore a quello previsto per i lavoratori dipendenti.
4. Le Cooperative sociali devono applicare gli accordi integrativi regionali eventualmente esistenti e vigenti. L'adempimento di tale obbligo deve essere comprovato mediante apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000.
5. L'appaltatore provvede alla completa osservanza delle vigenti disposizioni di legge e di regolamento in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e di tutela della libertà e della dignità dei lavoratori.
6. Tutti i suddetti obblighi vincolano l'appaltatore per tutto il periodo di validità del contratto.
7. In caso di violazione dei predetti impegni, viene effettuata un'adeguata ritenuta sui certificati di pagamento e sulla cauzione versata, mediante la quale la Stazione Appaltante ha facoltà di corrispondere direttamente ai lavoratori o, per conto di essi, all'ente assicurativo, quanto dovuto dall'appaltatore medesimo.
8. All'appaltatore è fatto obbligo di dare comunicazione scritta a tutto il personale dipendente del contenuto del presente articolo.

ART. 6

Rapporti con la Stazione Appaltante

1. La Stazione Appaltante può, in ogni momento, effettuare verifiche e controlli sull'operato dell'appaltatore riservandosi di sospendere i pagamenti qualora le prestazioni non fossero

svolte nel rispetto del presente capitolato. Qualora la Stazione Appaltante lo ritenesse opportuno concorderà eventuali incontri di verifica e chiederà la produzione dei materiali necessari al monitoraggio e all'analisi del servizio offerto.

2. Prima dell'avvio dell'anno scolastico sarà previsto un incontro tra il Coordinatore del Ricreatorio Comunale responsabile del Servizio comunale complementare alla frequenza scolastica ed il personale assegnato dall'appaltatore alla rispettiva scuola.

ART. 7 **Affidamento**

1. L'affidamento del servizio avverrà ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a) del D. L. n. 76/2020 così come modificato dall'art. 51, comma 1, lett. a), n. 2.1 del D.L. n. 77/2021, facendo ricorso al portale e.Appalti FVG, ai sensi dell'art. 1, comma 450 della L. n. 296/2006.

ART. 8 **Requisiti**

1. L'appaltatore dichiara di essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) Requisiti di ordine generale: si applica l'art. 80 del D.Lgs n. 50/2016
 - b) Requisiti di idoneità professionale: si applica l'art. 83 del D.Lgs n. 50/2016
 - c) Capacità tecnica:
l'aver svolto precedenti attività nella gestione di servizi socio-educativi rivolti a minori della medesima fascia d'età (6/11 anni) per un periodo non inferiore a 6 mesi nel triennio 2019/2021.

ART. 9 **Cessione del contratto e subappalto del servizio**

1. All'appaltatore è fatto divieto di cedere a terzi il contratto in oggetto a pena di nullità, ai sensi dell'art. 105, comma 1 del D.Lgs n. 50/2016.
2. E' ammesso il subappalto, ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs n. 50/2016.
3. Saranno ammessi esclusivamente subappaltatori che hanno svolto precedenti attività in servizi rivolti a minori della fascia d'età 6/11 anni di cui all'art. 8, comma 1, lett. c).

ART. 10 **Garanzie definitive**

1. L'appaltatore deve costituire la garanzia definitiva di cui all'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 con le modalità di cui al succitato articolo.
2. Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'art. 93, comma 7 del D.Lgs n. 50/2016 per la garanzia provvisoria.
3. Salvo il diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni, la Stazione Appaltante potrà ritenere sulla garanzia di cui al comma 1 i propri crediti derivanti dal presente Capitolato. In caso di ritenuta, l'appaltatore sarà obbligato a reintegrare o ricostituire la garanzia entro 10 giorni dalla data di notificazione del relativo avviso di ritenuta, a pena di risoluzione del contratto.
4. Resta salva la possibilità per la Stazione Appaltante di ritenere i propri crediti derivanti dal presente Capitolato sul corrispettivo di appalto.

5. La garanzia verrà restituita al termine dell'appalto, qualora tutti gli obblighi risultino regolarmente adempiuti.
6. In caso di risoluzione del contratto per inadempienza dell'appaltatore, la garanzia potrà essere incamerata a titolo di penale, salvo il risarcimento degli eventuali ulteriori danni.

ART. 11

Responsabilità' e assicurazione contro i danni

1. L'appaltatore si obbliga ad assumere a suo totale carico – senza riserve ed eccezioni – ogni responsabilità sia civile che penale per qualsiasi danno che, in relazione allo svolgimento del servizio oggetto del presente appalto ovvero a cause ad esso complementari e/o connesse, derivassero alla Stazione Appaltante, agli utenti del servizio o a terzi e a cose.
2. L'appaltatore ha l'obbligo di stipulare con assicuratore primario e debitamente autorizzato dall'IVASS all'esercizio del ramo RCT una polizza di RCT Responsabilità Civile Terzi avente per oggetto il medesimo oggetto del presente appalto, con un massimale unico e per sinistro di almeno Euro 6.000.000,00.-. La durata della polizza sarà quella del presente appalto. La polizza dovrà essere posta in visione alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio del servizio oggetto del presente appalto, in originale o in copia conforme, debitamente quietanzata dall'assicuratore per conferma della copertura.
3. L'appaltatore ha altresì l'obbligo di stipulare con assicuratore primario una polizza a copertura degli infortuni dei minori avente per oggetto il medesimo oggetto del presente appalto e la cui durata sarà quella del presente appalto, con i seguenti massimali:

Garanzia	Massimale Euro
Caso Morte	50.000,00
Caso Invalidità Permanente	125.000,00
Spese mediche e farmaceutiche da infortunio	5.000,00
Diaria per ricovero (max. 150 gg. per sinistro)	20,00
Diaria per gessatura (max. 30 gg per sinistro)	10,00
Spese odontoiatriche da infortunio	500,00
Spese per rottura lenti ed occhiali	250,00

La polizza dovrà essere posta in visione alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio del servizio oggetto del presente appalto, in originale o in copia conforme, debitamente quietanzata dall'assicuratore per conferma della copertura.

ART. 12

Tutela della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro

1. La Stazione Appaltante promuove la cooperazione ed il coordinamento per la gestione della sicurezza durante le attività oggetto del presente appalto e a tal fine fornirà all'appaltatore copia della documentazione in suo possesso attinente alla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro in cui avrà esecuzione il presente appalto, ivi compreso il documento unico di valutazione dei cosiddetti rischi interferenziali (in seguito DUVRI).
2. La Stazione Appaltante si impegna inoltre a fornire qualsiasi ulteriore informazione successiva e/o integrativa ai predetti documenti, ai sensi dell'art. art. 26, comma 3 del D.Lgs. n. 81/2008.
3. La quantificazione dei costi per la sicurezza a carico dell'appaltatore volti a ridurre/eliminare i rischi interferenziali connessi all'esecuzione del servizio oggetto del

presente appalto tiene conto di quanto contenuto nel DUVRI; detti oneri, stimati ed indicati dal committente, non possono essere soggetti al ribasso.

4. Tutte le attività descritte nel presente capitolato dovranno essere svolte dall'appaltatore nel pieno rispetto delle vigenti norme di sicurezza ed igiene del lavoro, osservando altresì per ciò che attiene alla sicurezza quanto specificato nel predetto documento di valutazione dei rischi interferenziali, che verrà comunque allegato al contratto.
5. In applicazione delle normative specifiche di prevenzione in materia di igiene del lavoro e di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e con particolare riferimento al D.Lgs. 09/04/2008 n° 81, si precisa che tutte le attività lavorative previste in relazione al presente appalto dovranno essere eseguite secondo quanto contemplato in un piano di sicurezza redatto dall'appaltatore, da produrre obbligatoriamente prima dell'avvio del servizio, e contenente almeno i seguenti punti:
 - Nominativo del datore di lavoro
 - Nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
 - Nominativo di un referente delegato dall'appaltatore per i rapporti fra committente ed appaltatore anche per l'applicazione di modelli organizzativi, attività e procedure comuni al fine della eliminazione/riduzione dei cosiddetti rischi interferenziali e per qualsiasi ulteriore notizia o intervento relativi alla sicurezza e salute comuni
 - Nominativi dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, se eletti o designati
 - Nominativi dei lavoratori (sia dipendenti che soci) incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza in genere
 - Descrizione sintetica delle attività lavorative, eventualmente distinta per fasi e/o gruppi di lavoratori ed indicazione delle modalità operative
 - Descrizione degli impianti, attrezzature, macchine e veicoli previsti per l'esecuzione dell'appalto – di cui l'aggiudicatario abbia il possesso a qualsiasi titolo - con relative certificazioni e documentazioni prescritte dalle leggi; non rientrano in questo punto impianti, attrezzature, macchine e veicoli di proprietà della Stazione Appaltante concessi a qualsiasi titolo per l'espletamento delle attività in parola
 - Indicazione – in relazione alle varie mansioni e compiti – degli eventuali dispositivi di protezione individuale e collettiva dati in dotazione ai propri dipendenti e/o soci.
 - Indicazione – in relazione alle varie mansioni e compiti – dei protocolli di sorveglianza sanitaria e delle vaccinazioni obbligatorie, se previste.
 - Indicazione sintetica dei contenuti degli interventi informativi, formativi e di addestramento in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro attuati nei confronti dei lavoratori (sia dipendenti che soci).
6. Il predetto piano di sicurezza dovrà altresì prevedere l'impegno dell'appaltatore a consultare preventivamente la Stazione Appaltante in merito a qualsiasi modifica nelle modalità operative descritte nel medesimo piano di sicurezza che possano influire nell'organizzazione del lavoro in situazioni di compresenza e/o collaborazione con personale del Comune, nonché a informare senza indugio la Stazione Appaltante in merito a:
 - eventuali variazioni dei nominativi a cui sono affidati, a qualunque titolo, incarichi legati alla sicurezza ed indicati nei precedenti punti;
 - situazioni di emergenza o pericolo emerse durante lo svolgimento dei lavori ed i relativi provvedimenti adottati;
 - incidenti ed infortuni occorsi agli utenti, anche di lieve entità, verificatisi nello svolgimento dell'attività, mediante invio di un modulo appositamente predisposto, da consegnarsi al referente della Stazione Appaltante secondo modalità e tempi che

verranno concordati fra le parti in fase di avvio delle attività oggetto dell'appalto.

7. L'appaltatore ha l'obbligo di cooperare per la gestione della sicurezza con il datore di lavoro committente.
8. Nell'espletamento del servizio il personale dell'appaltatore (dipendenti e soci) dovrà essere munito di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

ART.13 **Penalità**

1. Per il ritardato adempimento degli obblighi contrattuali la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di applicare nei confronti dell'appaltatore una penale giornaliera pari allo 0,5 per mille dell'ammontare dell'importo contrattuale, al lordo degli oneri di sicurezza e al netto dell'IVA.
2. La Stazione Appaltante si riserva altresì la facoltà di applicare nei confronti dell'appaltatore delle penali per ogni inadempienza agli obblighi contrattuali. In particolare per le seguenti inadempienze gravi potranno applicarsi le seguenti penali:
 - mancata presenza in servizio di un operatore previsto per la corretta esecuzione del servizio: € 250,00.- per ogni inadempienza;
 - ritardo nell'orario di entrata in servizio di un operatore: € 100,00.- per ogni inadempienza;
 - abbandono temporaneo del servizio: € 500,00.- per ogni inadempienza;
 - mancata sostituzione del personale che, a giudizio della Stazione Appaltante, non sia ritenuto in grado di garantire gli standard qualitativi previsti dal presente Capitolato, entro il termine perentorio di 10 giorni: € 200,00.- per ogni inadempienza.
3. L'applicazione delle penali, stabilita insindacabilmente dalla Stazione Appaltante, dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza. L'appaltatore avrà tempo 10 giorni dalla notifica della contestazione per presentare le proprie controdeduzioni.
4. L'entità delle penali di cui al presente articolo non potrà in ogni caso superare complessivamente la percentuale del 10% dell'importo contrattuale, superato il quale è facoltà insindacabile della Stazione Appaltante di procedere alla risoluzione del contratto ex art. 1456 c.c.
5. Le penali verranno applicate mediante ritenuta diretta sulla garanzia definitiva o sul corrispettivo d'appalto.
6. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di fare eseguire da terzi il mancato od incompleto o trascurato servizio a spese dell'appaltatore

ART. 14 **Clausola risolutiva espressa del contratto e recesso**

1. Fermi restando i casi di risoluzione obbligatoria di cui all'art. 108, comma 2 del D.Lgs n. 50/2016, la Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto nei casi e con le modalità previsti dal succitato articolo 108.
2. La Stazione Appaltante ha inoltre facoltà di risolvere il contratto ex art. 1456 c.c. nel caso in cui l'importo totale delle penali superi il 10% dell'importo contrattuale, tramite comunicazione inviata all'appaltatore via PEC o a mezzo lettera raccomandata a.r., con tutte le conseguenze di legge che la risoluzione comporta, compresa la facoltà di affidare l'appalto a terzi in danno dell'appaltatore e salva l'applicazione delle penali.
3. La Stazione Appaltante può recedere dal contratto in qualunque tempo con le modalità di cui all'art. 109 del D.Lgs n. 50/2016.

4. Il contratto d'appalto è sottoposto alla disciplina dell'art. 1, comma 13 del D.L. n. 95/2012 convertito in Legge n. 135/2012 in caso di sopravvenienza di convenzioni Consip migliorative.

ART. 15

Patto di integrità

1. Le clausole del Patto di Integrità allegato al presente capitolato con le relative sanzioni potranno essere fatte valere sino alla completa esecuzione del contratto.

ART. 16

Osservanza dei codici di comportamento dei dipendenti pubblici e dell'art. 53 comma 16 ter del d.lgs. n. 165/2001 e s.m.i.

1. Nello svolgimento dell'attività di cui al presente appalto l'appaltatore ed i suoi collaboratori a qualsiasi titolo sono tenuti ad osservare, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti nel Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici, approvato con D.P.R. 16.04.2013 n. 62, e nel Codice di Comportamento Aziendale, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 234 del 24.05.2018, in vigore dal 13 giugno 2018, allegati al presente capitolato; la violazione di detti obblighi di condotta può comportare la risoluzione o decadenza del contratto.
2. Il contratto può essere altresì risolto nel caso in cui non venga resa da parte dell'appaltatore la dichiarazione di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.

ART. 17

Trattamento dei dati personali

1. L'appaltatore verrà nominato responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento (UE) 679/2016 del 27 aprile 2016.

ART. 18

Stipulazione del contratto

1. La Stazione Appaltante, dopo l'aggiudicazione e dopo aver proceduto alle conseguenti verifiche, procederà alla stipulazione del relativo contratto.

ART. 19

Controversie

1. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario ex art. 206 del D.Lgs n. 50/2016, saranno deferite alla cognizione della competente Autorità Giudiziaria Ordinaria con l'esclusione espressa di qualsiasi devoluzione al giudizio arbitrale.
2. Il Foro competente è quello di Trieste.

ART. 20
Spese a carico dell'appaltatore

1. Qualsiasi spesa inerente e conseguente al contratto in oggetto (imposte, tasse ecc...), con la sola eccezione dell'IVA, è a totale carico dell'appaltatore.

ART. 21
Modalità di pagamento

1. Il pagamento del servizio verrà erogato tramite rate mensili posticipate pari ad un decimo dell'importo contrattuale dietro presentazione di regolare documentazione contabile.
2. Il corrispettivo per gli oneri della sicurezza interferenziali verrà pagato in un'unica rata da fatturarsi entro i primi tre mesi dell'anno scolastico.
3. Le fatture dovranno essere trasmesse esclusivamente in formato elettronico da inviare a

COMUNE DI TRIESTE
Codice Univoco Ufficio **B87H10**
Piazza Unità d'Italia 4
34121 TRIESTE

dovranno essere intestate a Area Scuola, Educazione, Cultura e Sport- Servizio Scuola ed Educazione e obbligatoriamente riportare il CIG (da inserire nell'elemento < Codice CIG>), il numero della determinazione dirigenziale di affidamento, il codice identificativo dell'ufficio di carico: SEEDU| (da inserire nell'elemento <Causale> nei DatiGeneraliDocumento antepoendo al dato della causale vera e propria (e separato da questa con il carattere speciale Pipe: |) e tutti i dati richiesti per la descrizione del servizio. In ottemperanza al Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013 che ha disciplinato l'obbligo di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione, il Comune di Trieste **non può più accettare fatture che non siano trasmesse in formato elettronico**, secondo le specifiche tecniche indicate nell'allegato A "Formato della fattura elettronica" del citato D.M. 55/2013.

4. Il Comune di Trieste procederà al pagamento del corrispettivo dovuto, previa verifica di conformità dell'esecuzione e del corretto versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. I pagamenti vengono effettuati con mandato per il tramite del Servizio di Tesoreria comunale, con modalità tracciabili ai sensi dell'art. 3 della L.136/2010 con accredito sul conto corrente bancario/postale che il Fornitore ha indicato come conto dedicato, entro 30 giorni dalla data di registrazione delle fatture presso il Protocollo Generale del Comune di Trieste, fatte salve le verifiche di cui sopra.

I pagamenti potranno essere sospesi per gli eventuali tempi tecnici necessari per acquisire preventivamente il DURC dagli Enti abilitati al rilascio; in tal caso non verranno applicati interessi di mora sulle somme relative a pagamenti sospesi solo per acquisire il DURC.

Qualora dovessero verificarsi ritardi nei pagamenti dovuti all'esito positivo delle verifiche da effettuarsi presso Equitalia S.p.A. ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/1973 e del relativo Regolamento di attuazione approvato con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18/01/2008 n. 40 non potranno essere applicati interessi di mora sulle somme relative a pagamenti sospesi per effetto dell'applicazione del suddetto articolo, a partire dalla data della verifica fino alla conclusione del blocco del pagamento.

5. L'Appaltatore si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L.13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche.

L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione al Comune e alla Prefettura della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subcontraente), qualora presente, degli obblighi di tracciabilità finanziaria.

In caso di raggruppamenti di imprese sarà cura e obbligo di ciascuna impresa componente l'A.T.I. fatturare e registrare le operazioni relative all'esecuzione delle attività di propria competenza.

I pagamenti dell'Amministrazione comunale saranno eseguiti a favore della mandataria stessa, la quale provvederà a liquidare alle mandanti le rispettive competenze. Non saranno ammessi né consentiti pagamenti separati ai componenti dell'ATI. Spetterà alla capogruppo prendere visione e verificare le rendicontazioni delle mandanti comunicandone l'esito all'Amministrazione comunale.

ART. 22 **Norma finale**

- I. Tutte le norme ed i termini contenuti nel presente Capitolato devono intendersi essenziali ai fini dell'appalto.